RIPORTO PERDITE DA FUSIONI SOCIETARIE NEL MODELLO REDDITI SC 2026 E COMPILAZIONE DEL QUADRO RV

L'art. 172, c. 7 Tuir ha sempre previsto una serie di precise limitazioni al riporto delle perdite fiscali in ipotesi di fusione societaria. Lo scopo della disciplina è quello di evitare il commercio di c.d. bare fiscali.
La norma ha subito ripetute modifiche ad opera rispettivamente dell'art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. 13.12.2024, n. 192, che ha sostituito il c. 7 con gli attuali cc. 7, 7-*bis* e 7-*ter* e più recentemente dall'art. 2, D.L. 17.06.2025, n. 84.
Le nuove previsioni si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso al 31.12.2024, data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 192/2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, c. 2 D.Lgs. 192/2024.

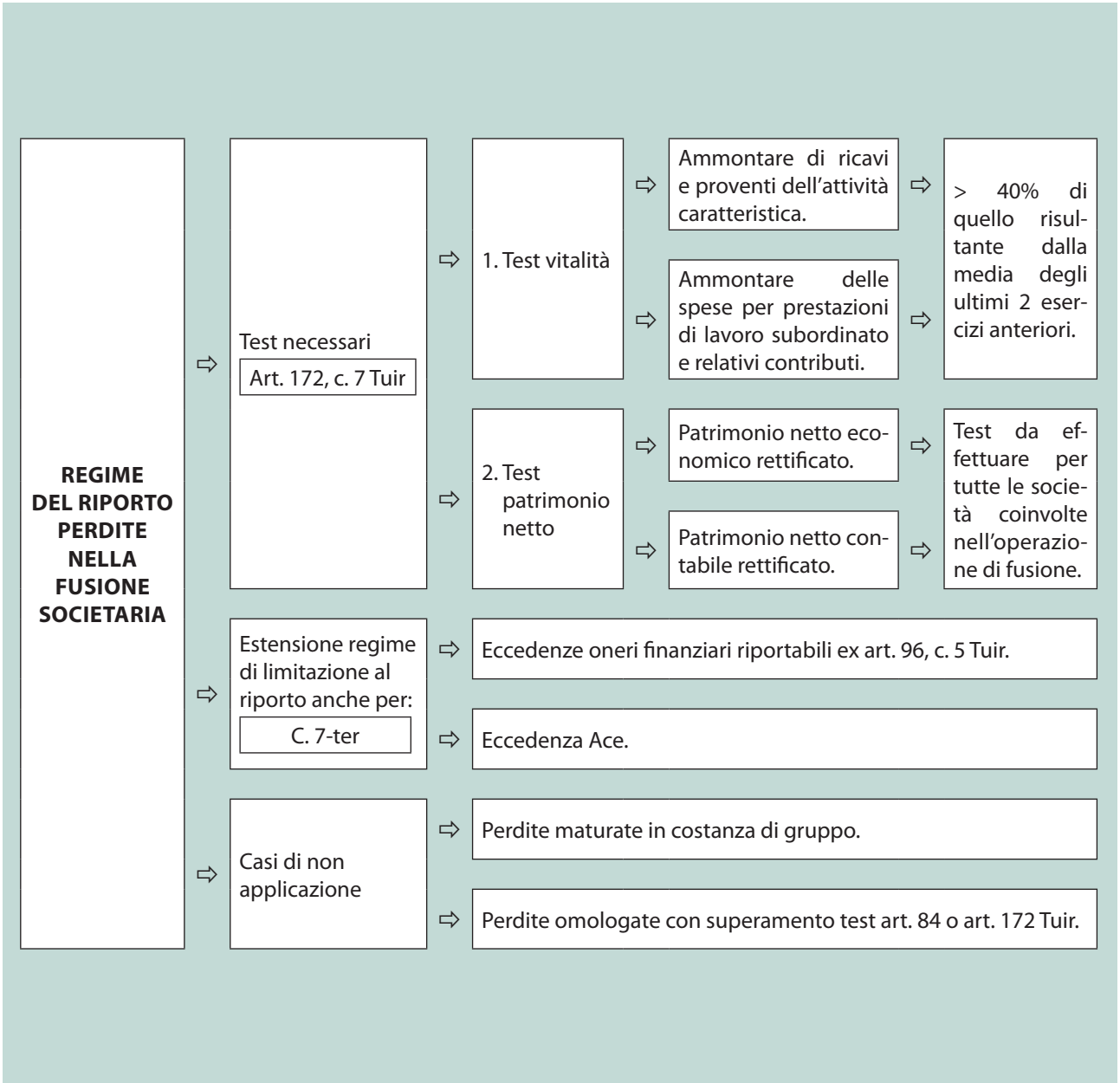

GESTIONE DELLE PERDITE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ASSENZA RETRODATAZIONE)

Regola generale (art. 84 Tuir): le perdite sono riportabili illimitatamente e compensabili nei limiti dell'80% del reddito imponibile.
Se le perdite sono relative ai primi 3 esercizi, sono riportabili illimitatamente e compensabili senza limitazioni.

LIMITAZIONI AL RIPORTO DELLE PERDITE NELLA FUSIONE - IL TEST DEL PATRIMONIO NETTO

È presente la perizia/ relazione di stima?	Limite	Rettifica	Esempi
Sì - Si assume il valore economico in presenza di relazione di stima	- Il valore del "tetto" ai fini del riporto è determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. - Il valore risulta da una **relazione giurata di stima** redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'art. 2409-bis, c. 1 c.c. [**revisore legale**].	- Il valore economico del patrimonio netto va ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. - Tra i versamenti da sottrarre non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.	Patrimonio contabile = 500 Patrimonio economico = 1.000 Apporti 24 mesi = 200 Patrimonio rilevante = 1.000 - (2*200) = 600
No - Si assume il valore contabile del patrimonio netto	Il valore del "tetto" ai fini del riporto è determinato nei limiti del valore del rispettivo **patrimonio netto contabile** quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c.	- Il valore contabile del patrimonio netto va ridotto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa. - Tra i versamenti da sottrarre non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.	Patrimonio contabile = 500 Patrimonio economico = 1.000 Apporti 24 mesi = 200 Patrimonio rilevante = 500 - 200 = 300

LIMITAZIONI AL RIPORTO DELLE PERDITE NELLA FUSIONE - IL TEST DI VITALITÀ

Periodo di riferimento	Esempi	
• Dal conto economico della società che riporta le perdite relativamente: - all'esercizio **precedente** a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia; Deve emergere un ammontare di **ricavi e proventi dell'attività caratteristica (voci A1 + A5 del conto economico)** e un ammontare delle **spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi (voci B9A e B9B del conto economico)**, di cui all'art. 2425 c.c., superiore al **40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori.**	• Fusione: 2025 • Ricavi 2024: 500 • Dipendenti 2024: 100 • Ricavi 2023: 600 • Dipendenti 2023: 200 • Ricavi 2022: 600	• Dipendenti 2022: 200 • Media 22-23 • 40% Ricavi: 240 • 40% personale 80 • Test superato
- **all'intervallo di tempo che intercorre** tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia. Deve emergere ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 c.c., ragguagliato ad anno, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori	• Fusione: 2025 • Ricavi 2025 ragguagliati: 300 • Personale ragguagliato: 100 • Ricavi 2024: 500 • Dipendenti 2024: 100 • Ricavi 2023: 600	• Dipendenti 2023: 200 • Media 24-23 • 40% Ricavi: 220 • 40% personale 60 • Test superato

PERDITE MATURATE NEI PERIODI "INTERMEDI"

"*Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico*" (art. 172, c. 8 Tuir).

SINTESI IN ASSENZA DI RETRODATAZIONE DELLA FUSIONE		
	Società incorporata	**Società incorporante**
Disciplina previgente	Verifica per perdita maturata nell'autonomo periodo di imposta (vecchio c. 8 non modificato).	Assenza di test per perdita infra periodale.
Disciplina attuale	In sostanza, si valuta il periodo di imposta da 1.01 a data di efficacia fusione in quanto si valutano tutti i periodi di imposta anteriori alla efficacia dell'operazione.	Non è previsto che l'incorporante determini l'utile per il periodo 1.01 alla data di efficacia fusione della società che viene incorporata. L'esercizio dell'incorporante non si interrompe.

Tavola - Retrodatazione con effetti fiscali nella fusione

RETRODATAZIONE FISCALE DELLA FUSIONE (C. 7-BIS)		
	Incorporata	**Incorporante**
Disciplina previgente	I limiti al riporto trovavano applicazione al risultato negativo infraperiodale di tutti "i soggetti che partecipano alla fusione", inclusa la società incorporante C.M. 28/E/2006, par. 10, e R.M. n. 116/E/2006).	
Disciplina attuale	Il test si applica alle perdite del periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta (data da cui si fanno tipicamente decorrere gli effetti fiscali) e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. (che coincide con la data di iscrizione dell'atto di fusione al Registro Imprese).	Nessun test (elemento di novità).

	Documento / fase	**Tempistica**		
Un caso di retrodatazione fiscale	Deposito di progetto di fusione	10.03.202n		
	Delibera fusione	15.07.202n sulla base bilancio 31.12.n-1		
	Efficacia civilistica di fusione	30.10.202n		
	Efficacia fiscale	1.01.202n	Retrodatazione fiscale	
Analisi e test	**Perdite dei periodi**	**Test di vitalità**	**Limite quantitativo**	**Perdite riportabili**
Incorporante	31.12.n -1	Ricavi e personale n-1 > 40% media n-2 e n - 3.	Patrimonio economico rettificato al 30.10.n.	Perdite n-1 col limite patrimonio economico.
			Patrimonio contabile rettificato al 31.12.n-1.	Perdite n-1 col limite patrimonio contabile.
	1.01.n - 30.10.n	Nessun test da fare		
Incorporata	31.12.n -1	Ricavi e personale n-1 > 40% media n-2 e n - 3.	Patrimonio economico e contabile come sopra.	Perdite n-1 e infrannuali n da confrontare con patrimonio.
	1.01.n - 30.10. n	Ricavi e personale 1.01 - 30.10.n ragguagliati > 40% media n-1 e n-2.		

LIMITAZIONI AL RIPORTO DI ONERI FINANZIARI E ACE

Estensione regime fiscale per riporto perdite (c. 7-ter) a:

- interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'art. 96, c. 5;
- eccedenza, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 30.12.2023, n. 216, relativa all'ACE (art. 1, c. 4 D.L. 6.12.2011, n. 201.

CASI DI NON APPLICAZIONE DEI TEST AI FINI DEL RIPORTO

Le limitazioni al riporto non si applicano qualora le operazioni indicate nei medesimi articoli si verifichino all'interno dello stesso gruppo.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27.06.2025 (G.U. Serie Generale 12.07.2025, n. 160) sono state stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle varie categorie di perdite da monitorare (perdite infragruppo, omologate e non omologate), introducendo regole specifiche in merito alla determinazione dell'anzianità di partecipazioni al gruppo delle società coinvolte nelle operazioni.

Definizione di gruppo	**Perdite interessate**	Conseguite in costanza di appartenenza al gruppo.
Controllo dei voti in assemblea		Conseguite antecedentemente per le quali hanno trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti da art. 172 o 84 Tuir (perdite omologate).

Esempio - Esposizione nel quadro RV del Modello Redditi SC 2026

Ai fini dichiarativi, il monitoraggio delle perdite fiscali nell'ambito delle operazioni straordinarie avviene nella sezione II del quadro RV del Modello Redditi SC 2026. Si ipotizza, per semplicità, il caso della Società Alfa, incorporata dalla Società Beta mediante fusione per incorporazione non retrodatata nel corso del periodo di imposta 2025. Si assumono a tal fine i seguenti dati in capo ad Alfa:

- perdite fiscali pregresse maturate al 31.12.2024: € 100.000 (non utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, c. 2 Tuir);
- valore economico del patrimonio netto: € 150.000;
- versamenti e conferimenti degli ultimi 24 mesi: € 30.000.

In questa ipotesi, il valore economico del patrimonio netto dell'incorporata, risultante dalla relazione giurata di stima, dovrà essere riportato nel rigo RV57 colonna 1, mentre in colonna 2 andrà indicato l'ammontare dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia dell'operazione straordinaria.
Le perdite fiscali della società incorporata dovranno essere indicate nei righi RV58 ed RV60, nelle rispettive colonne 1 e 2. Nel caso ipotizzato, le perdite riportabili ammonterebbero a € 90.000 [150.000 - (2 * 30.000)].
Le perdite riportabili andranno poi indicate nel rigo RS44 colonna 6 e nel caso in cui l'incorporante Beta appartenga ad un Gruppo, nel rigo RS48 laddove si qualifichino come infragruppo o omologate.

Compilazione del quadro RV della società incorporante - Modello Redditi SC 2026

Altri dati			Quota	Costo
	RV55	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	1 , %	2 ,00
	RV56	Partecipazioni annullate in possesso di altre	1 , %	2 ,00
	RV57	Valore economico del patrimonio netto	1 150.000 ,00	2 30.000 ,00

Perdite fiscali			Importo	Importo riportabile
	RV58	In misura limitata	1 100.000 ,00	2 90.000 ,00
	RV59	In misura piena	,00	,00
	RV60	TOTALE	100.000 ,00	90.000 ,00

NOTIZIARIO DEL FISCO

La newsletter per collaboratori e clienti di Studio

SCOPRI SU RATIO STORE

store.ratio.it

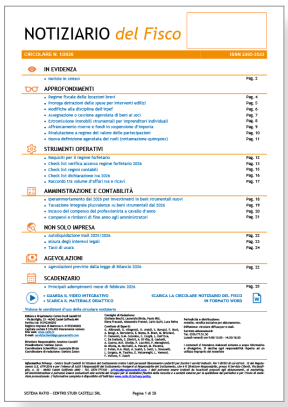
NOTIZIARIO *del Fisco*

Notiziario mensile dedicato alle novità fiscali e amministrative, adatta alla lettura da parte di aziende clienti, impiegati e collaboratori.

Contiene strumenti operativi, check list, approfondimenti, scadenzario del mese e altre rubriche.

È fornita anche in formato personalizzabile per l'invio ai clienti con il proprio logo.

Notiziario (versione breve): selezione delle notizie che ogni imprenditore deve assolutamente conoscere.